

DIRITTO TRIBUTARIO

PARTE SPECIALE

Riassunto schematico dei capitoli del libro “Istituzioni di diritto tributario, F. Tesauro 11esima edizione vol. 2”

CAPITOLO 1: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

- IL SISTEMA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Il sistema vigente di tassazione dei redditi è disciplinato dal DPR 22 dicembre 1986, n. 917, con cui è stato approvato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Il sistema ora vigente, creato dalla riforma del 1971-73, è formato da due imposte che colpiscono i redditi delle persone fisiche e degli enti collettivi (IRPEF e IRES).

- I SOGGETTI PASSIVI E LA RESIDENZA FISCALE

Soggetti passivi dell'IRPEF, cioè debitori d'imposta, sono le persone fisiche.

Ha particolare rilievo la distinzione tra residenti e non residenti: i residenti sono tassati sul complesso dei loro redditi ovunque prodotti, i non residenti solo per quelli prodotti in Italia.

Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

*La residenza fiscale scaturisce da uno dei 3 seguenti fatti, cioè da:
iscrizione anagrafica, domicilio e dimora abituale.*

- LA PERSONALITÀ DELL'IRPEF E LA PROGRESSIVITÀ IMPERFETTA

L'IRPEF mira a tassare in modo progressivo il reddito globale effettivo delle persone fisiche residenti in Italia. Non tutti i redditi sono tassati in modo effettivo (es. redditi fondiari).

L'IRPEF è un'imposta personale perchè tiene conto di una serie di circostanze di natura personale, si tratta delle deduzioni dal reddito complessivo e delle detrazioni d'imposta.

La progressività è però imperfetta, essendovi redditi non inclusi nel reddito complessivo. Le deroghe sono numerose: regimi di esenzione e agevolazione, regimi sostitutivi e altre.

- LE NOZIONI TEORICHE DI REDDITO

Le nozioni teoriche di reddito tassabile sono 3: reddito come prodotto, entrata o consumo.

Secondo la nozione di reddito come prodotto, un'entrata ha natura di reddito solo se deriva da una fonte produttiva. Sono redditi come prodotto i redditi prodotti in modo continuativo, i redditi variabili ed eventuali e quelli prodotti una tantum.

La nozione di reddito-entrata considera reddito qualsiasi entrata, qualsiasi sia la fonte.

Il reddito comprende quindi sia i frutti del patrimonio e dell'attività del soggetto, sia gli incrementi patrimoniali, qualunque sia l'origine causale.

La concezione del reddito come consumo implica che è tassata solo la ricchezza consumata, non è tassato né il reddito risparmiato, né il reddito di capitale.

- IL PRESUPPOSTO DELL'IRPEF E LA NOZIONE POSITIVA DI REDDITO

Il presupposto dell'IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura.

Il reddito è definito come un incremento di patrimonio derivante da una fonte produttiva.

Rientrano nel reddito d'impresa non solo i proventi della gestione, ma anche gli incrementi patrimoniali pur se di origine gratuita.

Tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono tassabili le indennità di disoccupazione.

Nel caso dei redditi diversi, non vi è una fonte unitaria che vale come tratto comune di tutte le ipotesi tassabili, la derivazione da una fonte produttiva va verificata caso per caso.

- LE CATEGORIE REDDITUALI

Le categorie reddituali sono: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi.

Ciascuna categoria presenta una certa omogeneità di contenuto data dalla fonte, ma i redditi diversi derivano da fonti eterogenee.

Le categorie sono inclusive, cioè costruite per comprendere tutta la materia imponibile.

A ogni categoria corrispondono particolari regole di determinazione: i redditi di capitale e quelli di lavoro dipendente sono tassati al lordo, i redditi fondiari sono tassati in base alla rendita catastale e i redditi di lavoro autonomo, i redditi d'impresa e i redditi diversi sono tassati deducendo i costi inerenti.

Le diverse categorie reddituali sono l'oggetto di regimi giuridici diversi, concernenti il sistema di determinazione dell'imponibile e regole formali diverse.

Il presupposto delle imposte sul reddito è dato dal possesso, o disponibilità, di un reddito.

È necessario esaminare per ogni categoria di reddito quale sia il fatto che lo rende tassabile.

Vi sono redditi tassabili quando sono percepiti (principio di cassa) come i redditi di capitale, i redditi di lavoro e i redditi diversi.

Nel caso dei redditi fondiari, il possesso va riferito all'immobile e nel caso del reddito d'impresa, il reddito è frutto di un calcolo.

- REDDITO VS PATRIMONIO

Reddito e patrimonio sono concetti da tenere distinti.

Il patrimonio è l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto economico di cui è titolare un soggetto in un dato momento.

Il reddito è la risultante delle variazioni incrementative del patrimonio.

Reddito sono solo le entrate o proventi che derivano da una fonte produttiva. È reddito ciò che costituisce incremento del patrimonio, non lo è la mera integrazione del patrimonio già posseduto. Il danno emergente

non è reddito, ma è reddito il lucro cessante.

- REDDITI IN NATURA E VALORE NORMALE

Vi sono redditi monetari e redditi in natura.

I redditi in natura possono essere costituiti da beni o da servizi.

Si tassa il loro valore normale, che è dato dal loro valore di mercato.

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari. Per determinare il valore normale, si fa riferimento ai listini e alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi.

Per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati si tiene conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

- REDDITI E DEPREZZAMENTO MONETARIO

Il reddito sottoposto ad imposta è una grandezza monetaria.

Il deprezzamento della moneta pone il problema se la misura dell'imposta debba essere adeguata al deprezzamento della moneta.

L'imposta è commisurata al valore nominale del reddito tassabile.

Il fatto che il peso dell'imposta progressiva aumenti in ragione dell'incremento puramente nominale dei redditi non comporta una modifica automatica della tassazione.

- PERIODO D'IMPOSTA E IMPUTAZIONE DEI COMPONENTI DI REDDITO

Il reddito ha rilievo come reddito di un certo periodo di tempo, chiamato periodo d'imposta.

Le imposte sui redditi sono imposte periodiche.

Le imposte istantanee colpiscono fatti specifici, mentre quelle periodiche colpiscono l'insieme dei fatti che si verificano in un dato intervallo temporale.

Per le persone fisiche il periodo d'imposta è l'anno solare, per le società è l'esercizio sociale.

Ad ogni periodo d'imposta corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Il legislatore pone regole precise per l'imputazione temporale dei componenti reddituali.

Per la maggior parte dei redditi rileva il momento in cui il reddito è percepito (principio di cassa), per i redditi d'impresa vige invece il principio di competenza.

- REDDITI DEL DE CUIUS PERCEPITI DAGLI EREDI

Gli eredi subentrano al de cuius quali soggetti passivi dell'imposta dovuta per i presupposti d'imposta realizzati dal de cuius.

I redditi prodotti ma non incassati dal de cuius, sono tassati quando gli eredi li percepiscono.

I crediti derivanti dall'attività professionale del de cuius, che vengono percepiti dagli eredi, non sono reddito degli eredi ma sono entrate patrimoniali.

La ratio della tassazione, con imposta reddituale, di tali entrate patrimoniali è da ravvisare nel fatto che ogni arricchimento è tassato come reddito.

- REDDITI ILLECITI E COSTI INERENTI

Sono tassati anche i proventi illeciti.

Nelle categorie dei redditi tassabili devono intendersi ricompresi i proventi derivanti da fatti, atti o attività

qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo.

I redditi illeciti sono inquadrabili, se ne hanno i requisiti, tra quelli tipici.

Esempi di proventi illeciti, di cui è affermata la tassabilità, sono le vincite del gioco d'azzardo e le appropriazioni indebite.

I redditi illeciti non sono tassabili se sono sottoposti a sequestro o confisca.

Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per compiere atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

- I REDDITI DEI CONIUGI E DEI FIGLI MINORI

I coniugi sono tassati separatamente, ciascuno di essi è tassato sul proprio reddito.

In materia di comunione legale e di fondo patrimoniale, la legge prevede che i relativi redditi si imputano a ciascun coniuge per metà del loro ammontare netto.

I redditi dei beni dei figli minori sono imputati per metà a ciascun genitore.

- I REDDITI DELLE IMPRESE FAMILIARI

L'impresa familiare assume rilievo quando sia redatto un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da cui risultino nominativamente i familiari che collaborano nell'impresa.

Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

La rilevanza fiscale dell'impresa familiare attiene alla distribuzione del reddito tra imprenditore e collaboratori.

Solo la quota spettante all'imprenditore è reddito d'impresa, il reddito dei collaboratori rappresenta la remunerazione del lavoro prestato nell'impresa.

- I REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Il trattamento fiscale delle società di persone è diverso da quello delle società di capitali, perchè le società di persone non sono soggetti passivi dell'imposta.

I loro redditi sono imputati ai soci in applicazione del principio di trasparenza.

Alla società fanno capo obblighi formali (es. presentazione della dichiarazione), funzionali all'applicazione dell'imposta personale dovuta dai soci.

Per i redditi delle società di persone, vigendo il principio di trasparenza:

- la società non è soggetto passivo dell'imposta

- le perdite della società sono ripartite tra i soci alla stessa maniera degli utili

- i redditi prodotti dalle società commerciali di persone sono redditi di impresa e come redditi imputati ai soci sono redditi di partecipazione

- il reddito è imputato ai soci nello stesso periodo d'imposta in cui è prodotto dalla società

- le ritenute operate sui redditi della società sono scomutate dall'imposta dovuta dai soci

Il principio di trasparenza si applica anche alle società semplici, che differiscono dalle altre società di persone perchè non esercitano un'attività commerciale. Il reddito delle società semplici è imputato ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

Le società semplici non producono reddito d'impresa, ma singoli redditi.

Il principio di trasparenza si applica anche alle società di fatto, alle società di armamento e al gruppo europeo di interesse economico.

- LA BASE IMPONIBILE. REDDITO COMPLESSIVO E PERDITE DEDUCIBILI

La base imponibile lorda è costituita, per i residenti, dal complesso dei redditi prodotti.

Per calcolare il reddito complessivo occorre individuare e qualificare i singoli redditi.

Il reddito complessivo è calcolato operando la compensazione orizzontale delle perdite.

Le perdite delle SNC, SAS e SS sono imputate, in base al principio di trasparenza, a ciascuno dei soci o associati.

- GLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

L'IRPEF è un'imposta personale perchè tiene conto di circostanze di natura personale.

Ciò si realizza concedendo deduzioni dal reddito complessivo e detrazioni dall'imposta.

Dal reddito complessivo sono deducibili determinati oneri.

Sono deducibili, ad esempio, i seguenti oneri: spese mediche e di assistenza specifica, assegni periodici corrisposti al coniuge, contributi previdenziali e assistenziali.

- LE DETRAZIONI DALL'IMPOSTA LORDA

L'imposta lorda è ridotta dalle detrazioni. Alcune detrazioni riflettono la minore capacità contributiva dei beneficiari (es. per carichi di famiglia).

L'art. 13 del TUIR prevede detrazioni per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, ma solo se il reddito complessivo non supera l'importo di 50.000 euro.

Per i redditi di lavoro dipendente non è ammessa la deduzione analitica dei costi.

L'art. 15 prevede detrazioni, del 19%, della spesa sostenuta per, ad esempio, interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l'acquisto e per la costruzione della prima casa, spese mediche, spese funebri e spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.

Sono previste detrazioni di vario ammontare per i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

- L'IMPOSTA NETTA DOVUTA E L'IMPOSTA DA VERSARE

Dallo scomputo delle detrazioni si ottiene l'ammontare dell'imposta netta, dovuta per un dato periodo d'imposta.

L'imposta netta non rappresenta la somma da versare perchè dall'imposta netta si scomputano: crediti d'imposta, versamenti e ritenute subite a titolo d'acconto.

Se il saldo è a debito, la differenza dev'essere versata prima di presentare la dichiarazione.

Se la dichiarazione è a credito, l'eccedenza costituisce un credito.

Il contribuente può computarlo in diminuzione dall'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o chiederne il rimborso nella dichiarazione dei redditi.

- I REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Sono soggetti a tassazione separata i redditi che sono maturati in anni precedenti a quello in cui sono percepiti.

Questi redditi sono tassati a parte con distinta aliquota e determinati secondo speciali regole.

Rientra nel regime della tassazione, ad esempio, il TFR percepito dai lavoratori dipendenti.

CAPITOLO 2: I REDDITI FONDIARI

- I REDDITI FONDIARI

I redditi fondiari sono i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

I redditi non determinabili catastalmente e quelli di immobili all'estero sono redditi diversi.

Producono reddito fondiario solo i terreni atti alla produzione agricola. I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei proprietari o dei titolari di altri diritti reali.

- IL CATASTO DEI TERRENI

Il catasto dei terreni descrive la proprietà terriera.

Il catasto indica l'appartenenza, la classe ed il relativo reddito medio ordinario.

La formazione del catasto implica la qualificazione e la classificazione.

Le tariffe d'estimo indicano la rendita attribuibile ai terreni.

Ai fini fiscali, il catasto fornisce la misura del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Il catasto serve inoltre per l'applicazione dell'imposta di registro e dell'IMU.

Il reddito catastale è un reddito ordinario e un reddito medio.

- I REDDITI DEI TERRENI E LE IMPRESE AGRARIE

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario.

Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole.

Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio di attività agricole.

Il reddito dominicale e il reddito agrario sono tassati nella misura media ordinaria risultante dalle tariffe d'estimo catastale.

La tassazione su base catastale si applica a persone fisiche, SS e enti non commerciali.

- IL CATASTO DEI FABBRICATI

Il catasto dei fabbricati comprende sia i fabbricati urbani, sia quelli rurali.

Le singole unità immobiliari sono contraddistinte per zona censuaria, categoria e classe, da cui scaturisce la tariffa che fornisce un valore che determina la rendita catastale.

Per i fabbricati a destinazione speciale, la rendita viene attribuita mediante stima diretta.

L'inserimento di un fabbricato nel catasto dev'essere richiesto dal possessore.

All'accatastamento provvede l'Agenzia delle Entrate.

- IL REDDITO DEI FABBRICATI. PRIMA CASA E CEDOLARE SECCA

Anche il reddito imponibile dei fabbricati è un reddito medio ordinario, determinato secondo le tariffe d'estimo del catasto urbano.

Il reddito catastale della casa adibita ad abitazione principale non è tassato.

Se si tratta di immobile soggetto ad IMU, non si applica l'imposta reddituale.

I redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva (cedolare secca) con aliquota del 21% o del 15%.

- LE COSTRUZIONI RURALI E GLI IMMOBILI STRUMENTALI

Non producono reddito fondiario gli immobili che non producono reddito autonomamente.

Ciò vale anche per i fabbricati rurali e per gli immobili strumentali.

Gli immobili possono essere strumentali per destinazione o per natura.

Sono strumentali per destinazione gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.

Sono strumentali per natura gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

CAPITOLO 3: I REDDITI DI CAPITALE

- I REDDITI DI CAPITALE

I redditi di capitale si distinguono in 3 gruppi di redditi.

Il primo è formato dai dividendi e da altri proventi derivanti dalla partecipazione in società.

Non sono però redditi di capitale le plusvalenze che derivano dalla cessione di azioni o di obbligazioni, questi redditi appartengono alla categoria dei redditi diversi.

Il secondo gruppo di redditi di capitale è formato dagli interessi e da altri proventi che derivano da mutui e da altre forme di impiego del capitale.

Il terzo gruppo è formato da altri proventi finanziari, tra cui rendite perpetue, compensi per prestazioni di fidejussioni, proventi derivanti dalla gestione o da riporti su titoli e valute.

- I REGIMI DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Sono redditi di capitale i dividendi e gli altri proventi che derivano dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES.

Dal punto di vista fiscale, dividendi e interessi sono trattati diversamente.

I dividendi non possono essere tassati in modo pieno anche a carico del socio, occorre cioè evitare la doppia imposizione economica.

Diverso è il regime fiscale degli interessi, poiché la società che li corrisponde, li deduce come costo per cui la tassazione del socio non duplica quella della società.

Il sistema di tassazione dei dividendi non è uniforme.

I dividendi percepiti da persone fisiche, non nell'esercizio di impresa, sono redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26 %.

Se il socio è imprenditore individuale e le partecipazioni riguardano l'attività d'impresa, i dividendi sono reddito d'impresa tassati come componenti del reddito complessivo IRPEF.

I dividendi percepiti dalle SS sono invece redditi di capitale e sono tassati interamente.

I sistemi di tassazione dei dividendi sono: tassazione sostitutiva, parziale e integrale.

Il regime fiscale dei proventi azionari si applica anche ai proventi dei titoli simili alle azioni.

Questi titoli sono indicati come strumenti finanziari partecipativi o ibridi, perchè sono una via di mezzo tra le azioni e le obbligazioni.

- NATURA NON REDDITUALE DEL RIPARTO DI RISERVE DI CAPITALE

Non costituisce reddito ciò che i soci ricevono a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi non costituiti con utili. Tali introiti hanno natura patrimoniale.

- GLI INTERESSI E LA PRESUNZIONE DI INTERESSI

Nei redditi di capitale sono compresi:

- gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti

- gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili

Questi interessi sono tassati come componenti del reddito complessivo.

In materia di interessi vi sono 2 presunzioni legali relative: secondo la prima, gli interessi derivanti da mutui si presumono percepiti alla scadenza e nelle misure pattuite.

L'altra presunzione riguarda le somme versate dai soci alle società ed enti soggetti a IRES.

Per la società, tali versamenti non sono sopravvenienze attive ma conferimenti.

-DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE

Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione.

Sono due le regole generali in materia di determinazione dei redditi di capitale:

la tassazione al lordo e il principio di cassa.

La tassazione al lordo impedisce la deduzione, sia di spese di produzione, sia di perdite.

Il secondo principio è quello di cassa: si tassa la somma percepita nel periodo d'imposta mentre non rileva il credito maturato.

- REGIMI SOSTITUTIVI. RISPARMIO AMMINISTRATO, GESTITO E PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

I redditi di capitale non sono sempre tassati in via ordinaria, ma anche con altre forme di tassazione sostitutive ed agevolate.

Molti redditi di capitale sono soggetti a regimi fiscali sostitutivi, che sono regimi di favore sotto vari profili: la tassazione è proporzionale e ridotta e il percettore del reddito è esonerato dagli adempimenti, in quanto la tassazione è posta a carico degli intermediari.

Vi sono regimi di ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed altri regimi fiscali sostitutivi che riguardano ad esempio il risparmio gestito, il risparmio amministrato e i fondi comuni.

La tassazione sostitutiva avviene con aliquota del 26%, ma sono previste varie eccezioni alle quali si applica

l'aliquota del 12,50%.

L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dal contribuente mediante dichiarazione oppure dagli emittenti o dagli intermediari mediante ritenuta alla fonte.

Il regime del risparmio amministrato può riguardare esclusivamente le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e da alcuni strumenti finanziari.

La tassazione del risparmio amministrato è a carico dell'intermediario.

L'opzione per il risparmio amministrato può essere adottata da chi depositati presso banche o altri intermediari i titoli, le quote o i certificati da cui derivano le plusvalenze imponibili.

L'intermediario assume la veste di sostituto d'imposta.

La ritenuta dev'essere applicata a ciascun provento realizzato.

Minusvalenze, perdite e differenziali negativi si deducono dalle plusvalenze di altre cessioni.

Il regime del risparmio gestito si applica ai redditi di capitale relativi a partecipazioni e ad altri strumenti finanziari e alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni.

Il regime è adottabile da chi affida il suo risparmio ad una banca, incaricandola di gestirlo.

I singoli redditi sono tassati al momento della percezione da parte dell'investitore.

Per favorire il finanziamento delle imprese sono agevolati i piani individuali di risparmio sottoscritti da persone fisiche, al di fuori di un'attività d'impresa.

CAPITOLO 4: I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

- I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

I redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Rientrano nella categoria anche le pensioni di ogni tipo e gli assegni ad esse equiparati.

Sono escluse le pensioni che hanno natura risarcitoria, come le pensioni di guerra.

- LA BASE IMPONIBILE ED IL PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITÀ

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi monetari e in natura percepiti in relazione al rapporto di lavoro (onnicomprensività) ed è imponibile quando è percepito.

È dunque reddito di lavoro dipendente la retribuzione, ed è imponibile anche il reddito che prescinde da prestazioni effettivamente svolte, come indennità di malattia o di maternità.

Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche i proventi conseguiti a titolo risarcitorio (lucro cessante) in sostituzione di redditi non percepiti.

Sono compresi i compensi ricevuti sotto forma di partecipazioni agli utili.

Del reddito di lavoro dipendente possono far parte anche somme non corrisposte dal datore di lavoro ma da terzi, è il caso delle indennità previdenziali dovute dall'INPS o dall'INAIL.

Nella retribuzione imponibile sono compresi anche compensi in natura, cioè beni o servizi.

I compensi in natura sono denominati fringe benefit poichè sono aggiunti alla retribuzione.

I fringe benefit non sono tassati se sono di modico valore.

- I REDDITI NON TASSABILI

La regola della onnicomprensività è largamente derogata, poichè non sono tassati:

- i contributi che il datore di lavoro versa per l'assistenza, la previdenza e la sanità

- le prestazioni di vitto e le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
- le azioni attribuite ai dipendenti nei limiti di 2065,83 euro ed a condizione che non siano riacquistate o cedute prima che siano trascorsi 3 anni dalla percezione.

- I REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

Vi sono fattispecie reddituali, non di lavoro dipendente, ma assimilate a quelle tipiche.

I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ad esempio, sono:

- i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio
- le remunerazioni dei sacerdoti e le indennità dei parlamentari
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato

Per questi redditi si applicano le regole previste per i redditi di lavoro dipendente con delle particolarità, cioè sono accordati abbattimenti forfetari per le spese, sono soggetti a ritenuta e ad alcuni redditi non si applicano le detrazioni d'imposta.

- I REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, derivanti da rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto.

Rientrano in questa categoria le cariche di amministratore, sindaco e revisore di società, la collaborazione a giornali e riviste e la partecipazione a collegi e commissioni.

A questi redditi si applicano tutte le regole dei redditi da lavoro dipendente.

CAPITOLO 5: I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

- IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni.

I redditi di lavoro autonomo derivano da un'attività che ha 3 connotati: è svolta in modo autonomo, è abituale ed è di natura non commerciale.

Il lavoro autonomo si distingue dall'esercizio di impresa commerciale sotto il profilo dell'oggetto dell'attività.

- LA BASE IMPONIBILE. COMPENSI E PLUSVALENZE

Il principale componente positivo della base imponibile dei redditi di lavoro autonomo è costituito dai compensi, in denaro o in natura. Si applica il principio di cassa.

I compensi sono i corrispettivi percepiti a titolo di remunerazione dell'attività.

Sono tassabili le plusvalenze dei beni strumentali, realizzate con cessione a titolo oneroso.

La plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo non ammortizzato.

Sono deducibili le minusvalenze.